

CCXLIII.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1912.

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Sunto di petizioni (pag. 8126) — Congedo (pag. 8126) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (Numero 397-A) — È approvato l'art. 64 — Sono soppressi gli articoli 65, 66 e 67. — Sono approvati gli articoli 68 e 69 — Su proposta del ministro guardasigilli (pag. 8127) si approva l'art. 70 nel testo del progetto ministeriale, con un emendamento — È approvato l'art. 71 — Si approva l'art. 72 con emendamenti proposti dal guardasigilli (pag. 8128) — L'art. 73 è soppresso — È approvato l'art. 74, con un emendamento del senatore Lagasi, accettato dal ministro (pag. 8128) — Si approva senza osservazioni l'art. 75 — Sull'articolo 76 parlano i senatori Placido (pag. 8129) e Astengo, relatore (pag. 8129) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 8130): l'articolo, emendato, è approvato — Senza discussione sono approvati gli articoli dal 77 all'82 — Parlano sull'art. 82-bis i senatori Lagasi (pag. 8131), Astengo, relatore (pag. 8131) e il ministro guardasigilli (pag. 8131) — L'art. 82 bis, emendato, è approvato, e senza osservazioni si approvano gli articoli da 83 a 90 — L'art. 91 è approvato con una modificazione proposta dal guardasigilli (pag. 8133); e senza discussione si approvano i successivi fino al 96 — È approvato l'art. 97, emendato, su proposta del senatore Astengo, relatore (pag. 8134) — Si approva l'art. 98 — Parlano, all'art. 99, i senatori Polacco (pag. 8135-36) e Placido (pag. 8137) ai quali risponde il guardasigilli (pag. 8135-37) — L'art. 99 è approvato con una modificazione proposta dal ministro (pag. 8137) — Si approva l'art. 99-bis con la soppressione dell'ultimo comma (pag. 8138) — Presentazione di relazioni (pag. 8136, 8144) — Ripresa della discussione — Su proposta del ministro di grazia e giustizia si sospende la discussione degli articoli dal 100 al 102 (pag. 8138) — Gli articoli dal 103 al 110 sono soppressi — All'art. 111 il senatore Polacco propone un emendamento (pag. 8138-40), che poi ritira in seguito a dichiarazioni del ministro guardasigilli (pag. 8139-40) cui si associa il relatore (pag. 8141) — Gli articoli 111 e 111-bis sono approvati — Sull'art. 112 parlano i senatori Lagasi (pagina 8142-44), Perla, dell'Ufficio centrale (pag. 8143), Astengo, relatore (pag. 8143) ed il ministro (pag. 8143) — L'articolo è approvato, con la soppressione del penultimo comma — Si approva l'art. 113 — Il senatore Mele propone un articolo 113-bis, accettato dal guardasigilli (pag. 8145); è approvato — Si approva l'art. 114; e il 115 con un emendamento proposto dal ministro (pag. 8146) — Senza osservazioni si approvano gli articoli dal 116 al 118 — All'art. 119 il guardasigilli propone un emendamento (pag. 8148); l'articolo, emendato, è approvato — Si approva l'art. 120; e il 121, modificato su proposta del ministro (pag. 8148) — Senza osservazioni sono approvati gli articoli 122 e 123 — Sull'art. 124 parlano i senatori Lagasi (pag. 8149), Perla, dell'Ufficio centrale (pag. 8149), e il ministro guardasigilli (pag. 8149-50) — L'art. 124 è sospeso — Si rinvia il seguito della discussione alla successiva seduta — Sull'ordine del giorno viene approvata una proposta del senatore Astengo (pag. 8150).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il ministro della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti e dei lavori pubblici.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del sunto delle petizioni.

BORGATTA, *segretario*, legge:

N. 130. Il signor Omero Milani, vice-presidente della Società operaia di mutuo soccorso ed istruzione di Pisa ed il signor Opelio Lapucci, segretario della stessa Società, trasmettono copia di un ordine del giorno col quale quella Società fa voti perchè la casa in Pisa, ove nacque e morì Antonio Pacinotti, sia dichiarata monumento nazionale e che per parte del Governo sia provveduto all'avvenire dei figli del grande estinto.

N. 140. Il sindaco del comune di Marsicono (Potenza) trasmette una deliberazione in data 20 aprile 1912, colla quale quella Giunta municipale fa voti per l'allacciamento a quel comune delle frazioni di Scruppo e Campo reale e Galaino.

N. 141. Il presidente della Società degli agricoltori italiani in Roma, a nome dei soci delle provincie meridionali, fa istanza al Senato perchè sia sollecitamente approvato il disegno di legge relativo alla costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia.

N. 142. Il signor Ernesto Ghezzi, segretario della Camera del lavoro di Milano, trasmette copia dei voti fatti dalle rappresentanze delle organizzazioni dei contadini e delle Camere del lavoro della regione lombarda, per l'approvazione del disegno di legge relativo agli infortuni degli operai nell'agricoltura.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Vischi domanda un congedo di dieci giorni per motivi di famiglia.

Non facendosi osservazioni in contrario, il congedo s'intenderà accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'art. 63. Passeremo alla discussione dei successivi articoli che rileggo:

CAPO III.

Delle copie, degli estratti e dei certificati.

Art. 64.

Il notaio, finchè risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.

Egli non può permettere l'ispezione nè la lettura, nè dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all'art. 777 del Codice civile e 59 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaio che ne ha il deposito.

(Approvato).

Gli articoli 65, 66 e 67 sono soppressi nel disegno modificato dall'Ufficio centrale.

Art. 68.

Le disposizioni dell'articolo 50 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla.

Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sarà stabilito dal regolamento.

(Approvato).

Art. 69.

Il notaio deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvochè riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunciato. In questo caso il notaio deve fare nella copia menzione della rinunzia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'articolo 1384 del Codice civile.

Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticati dal notaio colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, *in conformità dell'originale*. Se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine del notaio.

Oltre le accennate formalità, il notaio deve osservare, nelle copie che rilascia, le altre formalità stabilite dal Codice di procedura civile.

(Approvato).

CAPO IV.

Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme.

Art. 70.

Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaio può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

Rilascierà pure gli atti di autenticazione di cui agli articoli 44, 72 e 73.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In questo art. 70 bisogna ripristinare l'ultimo comma della proposta originaria, perchè la modificazione era stata fatta per coordinarlo all'art. 1 modificato dal Senato.

Ora, poichè la indicazione degli atti che il

notaio è autorizzato a stipulare fu conservata nell'articolo 1, l'art. 70 deve essere nello stesso senso corretto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo così modificato:

Art. 70.

Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaio può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

Rilascierà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1°, e gli atti di autenticazione di cui agli articoli 44, 72 e 73.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 71.

Il notaio può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo o per telefono.

Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto, il sunto verrà compilato dal notaio che ne redigerà apposito verbale, in presenza della parte o delle parti.

Il sunto, come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaio, che vi farà precedere l'indicazione in lettere del numero di repertorio dell'atto e vi apporrà la propria firma, munita dell'impronta del sigillo.

L'ufficio telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il telegramma è stato spedito realmente dal notaio.

Il modulo del telegramma sarà conservato a norma dei regolamenti speciali dall'ufficio telegrafico mittente, per essere da questo depositato, dopo un anno dalla data, nell'archivio notarile distrettuale.

Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due notari, i quali dovranno far risultare la loro identità e l'oggetto della comunicazione agli uffici telefonici.

Il notaio ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione avuta, e ne curerà la collazione col notaio trasmittente.

Tale atto verrà conservato dal notaio ricevente fra i suoi rogiti, e di esso potrà rilasciare copie, salva la facoltà di cui all'art. 64 per il notaio trasmittente.

Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.

(Approvato).

Art. 72.

L'atto con cui il notaio autentica le firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è steso di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaio e, quando occorrono, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Le scritture private, autenticate dal notaio, verranno, salvo contrario desiderio delle parti, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaio, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. In quest'articolo occorrono alcune modificazioni. Invece di cominciare con le parole « l'atto con cui il notaio autentica le firme », ecc., deve dirsi « l'autenticazione delle firme apposte », ecc.

Deve poi riprodursi il secondo periodo del secondo comma che era stato soppresso; cioè: « Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle medesime il notaio aggiunga la propria firma ».

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza, rileggo l'art. 72 con le modificazioni, delle quali ha parlato il Guardasigilli e nelle quali l'Ufficio centrale consente.

Art. 72

L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro

fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaio e, quando occorrono, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle medesime il notaio aggiunga la propria firma.

Le scritture private, autenticate dal notaio, verranno, salvo contrario desiderio delle parti, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaio, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.

Chi approva l'art. 72 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Verrebbe ora l'art. 73, ma, come il Senato ha notato, nel progetto dell'Ufficio centrale, accettato dall'onorevole ministro, l'art. 73 è soppresso. Passeremo perciò alla discussione dell'art. 74 che rileggo:

Art. 74.

Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorre far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, saranno legalizzati in conformità alle disposizioni del regolamento generale giudiziario.

A questo art. 74 è stata fatta una proposta di emendamento dall'onorevole senatore Lagasi. Questo emendamento consisterebbe nel sopprimere le parole: « in conformità delle disposizioni del regolamento generale giudiziario » ed aggiungere le altre: « del presidente del tribunale o del pretore ».

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Lagasi per lo svolgimento della sua proposta di modificazione.

LAGASI. Poichè so che tanto l'onor. ministro quanto l'Ufficio centrale hanno accettato il mio emendamento, credo superfluo di darne ragione al Senato.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Governo, d'accordo

coll' Ufficio centrale, accetta l' emendamento proposto dall' onor. senatore Lagasi nel senso di sostituire alle parole « in conformità delle disposizioni del regolamento generale giudiziario », queste altre: « del presidente del tribunale o del pretore ».

Con questa modificazione all' art. 74 si risolve una questione che fu già argomento di dibattito in sede di discussione generale. Sono ben lieto di poter così secondare le proposte fatte in quell' occasione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l' art. 74 con le modificazioni proposte dall' onor. senatore Lagasi ed accettate dall' onor. ministro e dall' Ufficio centrale.

Rileggo l' articolo così modificato:

Art. 74.

Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorre far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, saranno legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.

Chi l' approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CAPO V.

Degli onorari e degli altri diritti del notaio, e delle spese.

Art. 75.

Il notaio ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell' esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.

Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaio sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 76.

Se l' atto contiene più convenzioni scritte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

Quando l' atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all' onorario più favorevole al notaio, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

ASTENGO, *relatore*. A proposito dell' art. 76 ora in discussione, l' Ufficio centrale ha concordato con l' on. ministro una ulteriore modificazione nel senso di sostituire nel primo capoverso alla parola: « scritte » la parola « distinte ».

Perciò, secondo questa modificazione, il primo capoverso dell' art. 76 rimane così concepito:

« Se l' atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni ».

L' altro, capoverso conserva la redazione del progetto ministeriale, accettata dall' Ufficio centrale.

PLACIDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Mi permetto di chiedere alla cortesia dell' onorevole ministro e a quella dell' Ufficio centrale di darmi uno schiarimento sulla retta interpretazione di questo articolo.

Il primo capoverso di questo articolo parla di più convenzioni scritte, o distinte, secondo la proposta di modificazione di cui l' onorevole senatore Astengo ci ha dato ora comunicazione.

Ora io domanderei: quando l' atto è unico, le convenzioni possono essere l' una unita all' altra. Ebbene allora queste convenzioni saranno diverse o ne formeranno una sola?

Mi spiego: se in un contratto dotale gli ascendenti fanno alla sposa il loro assegno dotale e a sua volta lo sposo fa il suo assegno per la parte che lo riguarda, si dovrà intendere che siano due convenzioni distinte o che una sia conseguenza dell' altra, intesa a tutelare il regime dotale?

Pregherei l' Ufficio centrale e l' onorevole ministro di voler precisare la portata di questa disposizione, affinché non debbano poi sorgere ostacoli nell' applicazione di tale disposizione.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. Prego l' onor. senatore Placido di tener conto che questo articolo non è altro che la riproduzione di un articolo della vecchia legge. Sono quindi trent' anni che quest' articolo è in vigore e non ha mai dato luogo a difficoltà di interpretazione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. A mia volta rispondo all'onorevole senatore Placido nel medesimo senso. La disposizione dell'art. 76 è la riproduzione dell'art. 69, anzi per riprodurre testualmente l'art. 69, si è tolta la parola « scritte » e si è sostituita con la parola « distinte ». Sulla interpretazione di questa disposizione si è già pronunciata la giurisprudenza in modo non dubbio. Nulla vi è naturalmente da mutare ad una interpretazione che risponde a criteri giuridici che la esperienza ha confermato. Non vi è quindi alcuna possibilità di dubbi circa la interpretazione di questa disposizione.

PLACIDO. Ringrazio e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 76 così modificato:

Art. 76.

Se l'atto contiene più convenzioni distinte sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

Quando l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaro, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

(Approvato).

Art. 77.

Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione della copia, dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese.

Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.

(Approvato).

Art. 78.

Il notaro dovrà apporre in fine od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese, dei diritti e degli onorari relativi.

(Approvato).

Art. 79.

Salvo quanto è disposto dall'art. 28, ultimo capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese.

Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie, degli estratti e dei certificati, finchè l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.

(Approvato).

Art. 80.

È in facoltà del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito dall'art. 379 del Codice di procedura civile. In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese al pretore del mandamento in cui è l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.

(Approvato).

Art. 81.

Salvo il caso di errore scusabile, il notaro che abbia esatto per gli onorari, per i diritti accessori e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in un'ammenda uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione dell'indebito pagato.

(Approvato).

Art. 82.

Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaro, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potrà valersi dell'art. 12 della legge 7 luglio 1901, n. 283.

(Approvato).

Art. 82-bis.

I notari hanno facoltà di associarsi tra loro, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi, in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1912

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, all'art. 82-bis proporrebbe questa variazione:

« Sono permesse associazioni di notai, purché risiedano nello stesso distretto, per mettere in comune in tutto o in parte i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi, in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali ».

PRESIDENTE. A quest'art. 82 bis anche l'onor. Lagasi propone un emendamento, così concepito:

« L'assicurazione fra i notai di un distretto è obbligatoria se voluta dalla maggioranza. In tal caso i notai verseranno nella cassa del Consiglio notarile una parte degli onorari degli originali. La somma versata sarà a fine d'anno adoperata per completare ai notai esercenti, che non l'hanno guadagnato, un minimo di almeno lire 2000.

« La somma eventualmente sopravanzata sarà restituita in proporzione dei versamenti ai notai che l'hanno versata ».

Mantiene questo emendamento il senatore Lagasi?

LAGASI. Lo ritiro, ma desidero di fare una dichiarazione.

Tengo a dichiarare, che la associazione obbligatoria disciplinata entro certi limiti, per modo da permettere ai buoni di giovare di tutta la loro attività, di tutta la loro influenza e di tutta la fiducia, della quale godono e da impedire agli ignoranti ed agli infingardi, agli screditati, di lucrare a detrimento degli altri, è destinata a trionfare; che essa, entrata già con buoni risultati nella nostra legislazione colla legge del 22 dicembre 1902, non solo non urta contro i principii generali del nostro diritto, ma armonizza con la tendenza della moderna civiltà, orientantesi verso la cooperazione; che è voluta dai molti che soffrono ed osteggiata dai pochi che godono, avvantaggiandosi, non di rado, più che della loro attività e della loro intelligenza, dell'inframetenza e partigianeria politica e che, mentre costituirebbe l'unico rimedio contro la concorrenza, provvederebbe insieme a sradicare, con immenso vantaggio

dello Stato, l'abuso dell'occultamento del prezzo negli atti pubblici.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. Lagasi ritirando la sua proposta ha riassunto le ragioni per le quali l'aveva presentata, sostenendone con calda parola l'utilità, come di un provvedimento di equità e di giustizia. Egli crede che l'associazione obbligatoria finirà col trionfare, ed io non mi sforzerò di togliergli questa speranza. Le ragioni invece che a molti senatori e a me parvero evidenti nel respingerla rimangono salde e immutate. Non si può parlare di equità e di giustizia per una proposta che incoraggia gl'inetti e i pigri a danno degli altri. Né a coloro che senza colpa mancano di lavoro, e si trovano in condizioni di non aver risorse sufficienti, può per questa via raggiungersi convenientemente lo scopo.

Se qualche cosa di veramente utile potrà farsi nell'interesse della classe notarile, la via che occorrerà di seguire è quella di costituire una Cassa di previdenza. Dissi già che il Governo studierà con interesse questo argomento, onde possa venirsi in aiuto dei più bisognosi, delle vedove e degli orfani.

Bisognerà principalmente esaminare le questioni riguardanti l'ordinamento e le risorse finanziarie indispensabili, perchè l'organismo sorga vitale e siano evitate pericolose delusioni. E per esse dovrà tenersi principalmente conto dei contributi degli stessi notari che non verranno meno, come non dubito, a quel sentimento di solidarietà che ha sempre ispirato la nobile classe notarile.

Per questa via, si potrà meglio che colle associazioni obbligatorie provvedere al decoro e alle condizioni della classe notarile. (*Bene - Bravo - Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'articolo 82 bis con la modificazione accennata dal relatore, e accolta dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO IV.

DEI COLLEGI E DEI CONSIGLI NOTARILI

CAPO I.

Dei Collegi notarili.

Art. 83.

I notari residenti in ciascun distretto formano un Collegio. In ogni Collegio è costituito un Consiglio notarile.

La sede del Consiglio è quella medesima del tribunale, e, nel caso di più distretti riuniti, quella del tribunale indicato nel decreto di riunione.

(Approvato).

Art. 84.

Le adunanze del Collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile, da trasmettersi per ciascuna adunanza ai singoli notari, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Salvo giustificati casi di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.

Nelle adunanze non si potrà discutere nè deliberare se non su oggetti che interessino direttamente il ceto dei notari, e che siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione.

(Approvato).

Art. 85.

L'adunanza ordinaria del Collegio ha luogo ogni anno, non più tardi del mese di febbraio, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, di discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal Consiglio medesimo, e di approvare la tabella di cui all'art. 93 ultimo capoverso.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al Collegio.

(Approvato).

Art. 86.

Terranno l'ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o in mancanza, chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento almeno della metà dei notari appartenenti al Collegio; se alla prima convocazione non interviene la metà dei notari, si farà una seconda convocazione, ed in questa seconda il Collegio delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.

(Approvato).

CAPO II.

Del Consigli notarili.

Art. 87.

Il Consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri per ciascun Collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.

I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio di notaro.

(Approvato).

Art. 88.

I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.

I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni, e possono essere rieletti.

I membri dei Consigli sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina.

Tra i consiglieri di pari anzianità di nomina il terzo da rinnovarsi sarà estratto a sorte.

Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui surrogato.

Fra più surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di parità di voti, il più anziano per esercizio, surroga il consigliere che doveva rimanere in ufficio per più lungo tempo.

(Approvato).

Art. 89.

Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.

Nella prima votazione s'intendono eletti coloro che hanno riportata la maggioranza assoluta di voti.

Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui è indetta l'elezione, si procederà nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale s'intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di età.

(Approvato).

Art. 90.

Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente.

Essi durano in ufficio per tre anni, e possono essere confermati se conservano le qualità di membri del Consiglio.

Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notari residenti nella città ove ha sede il Consiglio, ed a parità di voti sarà preferito per il presidente il più anziano e per il segretario il più giovane d'età.

In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio.

(Approvato).

Art. 91.

Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio:

Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano que-

stioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, si può ricorrere al ministro di grazia e giustizia.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Nell'ultima parte dell'ultimo comma di quest'articolo è detto: « contro il rifiuto al rilascio delle copie, si può ricorrere al ministro di grazia e giustizia ». Mi sembra più conveniente che il ricorso, invece che al ministro, sia diretto al presidente della Corte d'appello. E in questo senso propongo un emendamento.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, rileggo l'art. 91 così modificato e lo pongo ai voti:

Art. 91.

Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.

Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 92.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.

I membri che non intervengano alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento,

sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sarà fatta con decreto dal presidente del tribunale.

(Approvato).

Art. 93.

Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

1° vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;

2° vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;

3° emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti al notariato;

4° forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti;

5° s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;

6° riceve dal tesoriere, in principio d'ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del Collegio.

Per supplire alle spese è imposta ai notari, in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell'anno precedente, quali si desumono dalla tassa d'archivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci nè maggiore di lire cento, secondo una tabella di classificazione proposta dal Consiglio ed approvata dal Collegio.

(Approvato).

Art. 94.

Il tesoriere del Consiglio riscuote i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonchè le ammende, avvalendosi della procedura speciale prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.

(Approvato).

Art. 95.

Il ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d'appello in Camera di consiglio, può sciogliere il Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi impostigli dalla legge, persista a violarli o a non adempierli, e per altri gravi motivi. In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potrà essere prorogato dal ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto bisogno.

Entro i termini sopraindicati, si procederà alla elezione dei nuovi membri nei modi stabiliti dall'art. 89.

Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.

(Approvato).

TITOLO V.

DEGLI ARCHIVI NOTARILI

CAPO I.

Degli archivi notarili distrettuali.

Art. 96.

In ogni comune sede di Consiglio notarile è istituito un archivio distrettuale.

(Approvato).

Art. 97.

Salvi i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili dalla legge 12 dicembre 1907, n. 755, i proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni previste da questa legge, sono devoluti alla cassa del Consiglio notarile del luogo dove ha sede il magistrato che pronunciò in primo grado la condanna.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. In quest'art. 97 si sopprime la parola « la condanna », si dice soltanto « ... che pronunciò in primo grado ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 97 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 98.

Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi, e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati nella presente legge. Amministrativamente dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.

L'amministrazione degli archivi è soggetta al controllo della Corte dei conti e del Parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

(Approvato).

Art. 99.

Ogni archivio notarile ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio.

Oltre al conservatore l'archivio ha quegli altri impiegati che sono richiesti dai bisogni del servizio.

Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno, di archivisti, sottoarchivisti e assistenti.

Per potere essere nominato impiegato negli archivi notarili occorre, oltre il possesso dei requisiti appresso indicati:

a) essere cittadino italiano, o di altre regioni italiane anche quando manchi la naturalità;

b) essere di moralità e di condotta incensurate;

Sono estese a tutti gli impiegati degli archivi notarili le vigenti disposizioni sugli aumenti sessennali e sulla misura dell'imposta di ricchezza mobile, sulla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, le agevolazioni concesse agli impiegati dello Stato per i trasporti per terra e per mare, nonché le disposizioni della legge 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato giuridico degli impiegati civili in quanto riguardano la disponibilità, le aspettative, i congedi, le dimissioni, la riammissione in servizio, e le punizioni disciplinari.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 47 della detta legge, saranno esercitate per gli impiegati degli archivi notarili da una Commissione nominata al principio di ciascun anno dal ministro di grazia e giustizia, e composta di un direttore generale del Ministero, che la presiede,

del direttore capo-divisione del notariato, funzionante come capo del personale degli archivi, di un ispettore superiore dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte d'appello di Roma, e di un referendario del Consiglio di Stato.

Le norme per la nomina e per il funzionamento di talé Commissione saranno stabilite nel regolamento.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Su questo articolo per l'angustia del tempo non è stato possibile dare alla stampa un emendamento che ho l'onore di proporre d'accordo coi colleghi Mazziotti, Petrella e Torigiani Filippo. Questo emendamento è già noto all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale; si tratterebbe di dire al primo e secondo capoverso:

« Oltre al conservatore l'archivio ha quegli altri impiegati e salariati che sono richiesti dai bisogni del servizio ».

Ed al terzo capoverso:

« Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno, di archivisti, sottoarchivisti, assistenti, inservienti e custodi ».

La proposta di emendamento si ridurrebbe all'aggiunta della parola *salariati* al secondo capoverso e delle parole *inservienti* e *custodi* al terzo.

Questa proposta si collega a ciò che io ebbi l'onore di dire nella discussione generale, e che ha trovato accoglienza benevola nelle risposte dell'onorevole ministro, là dove ho fatto cenno degli umili, che il presente progetto di legge dimentica nel miglioramento che pure apporta agli impiegati degli archivi notarili. L'onorevole ministro accennò come di questo si sarebbe potuto parlare in occasione della discussione degli articoli, senza assumere, s'intende, alcun impegno formale.

Ora, pare a noi che appunto questa sarebbe la sede in cui pensare ai dimenticati, accennando ai salariati, che non possono mancare, con titolo di inservienti e di custodi.

Non ho bisogno di ripetere quanta sia la responsabilità di questi salariati e d'altra parte come siano critiche le loro condizioni. Si tratta di inservienti, per le cui mani passano carte

importantissime, di custodi che rimangono negli uffici nelle ore di notte, quando tutti quanti gli altri impiegati se ne sono andati; e noi abbiamo già detto come questi archivi custodiscano veri e preziosi tesori anche per la nazionale coltura, nè convenga mettere a troppo dura tentazione questi infelici, sì che possano prestarsi a quei trafugamenti che si sono lamentati negli stessi archivi di Stato.

Ora, a tutto ciò si provvederebbe contemplando questi impiegati nell'articolo ora in discussione; vuol dire che nella tabella o altrimenti si potrà far loro un trattamento adeguato al servizio che prestano ed ai bisogni in cui versano.

Di tutto questo ho voluto dare un brevissimo cenno, rimettendomi all'equità e alla benevolenza dell'onor. ministro, che spero vorrà in qualche modo provvedere alla sorte di questi umili lavoratori. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole senatore Polacco accennò già nella discussione generale a quest'argomento. Osservai che era più opportuno parlarne nell'esame degli articoli della legge. Dirò ora il mio pensiero.

Dopo di avere esaminata la questione, mi duole di non poter venire ad una conclusione conforme ai voti espressi dall'onor. senatore. Non si tratta di aggiungere soltanto alcune parole, ma di introdurre una modificazione di non lieve importanza nei suoi effetti. L'emendamento proposto importa modificazione delle tabelle, formazione d'un ruolo dei salariati in tutti gli archivi, aumento di oneri finanziari che non si possono immediatamente valutare. Intendo il nobile sentimento che ispira l'onorevole senatore Polacco, e che è degno dell'attenzione del Senato e del Governo. Bisognerà studiare qualche temperamento in favore di questi salariati. Ma una proposta come quella che è stata fatta non può essere accolta senza considerarla da tutti gli aspetti. Vi sono negli archivi inservienti e salariati che prestano servizio continuativo, ve ne sono altri la cui opera è richiesta secondo il bisogno. Occorre accertare quali sono le necessità del servizio nei vari archivi, determinare le modalità di nomina,

esaminare il limite della spesa; cose tutte che debbono necessariamente precedere una risoluzione, che non può essere improvvisata.

Non esito a dichiarare che volgerò all'argomento la mia attenzione, con animo certamente benevolo, per vedere quello che riuscirà possibile di fare. Ma in questo momento non posso, e me ne duole, dire di più.

Pregho pertanto l'onor. Polacco, e gli onorevoli senatori che si sono associati alla sua proposta, di non insistervi.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Le ragioni addotte dall'onorevole ministro, come quelle che attendono alla disponibilità generale finanziaria, non ammettono replica da parte nostra. Non vogliamo certo noi lanciare il Governo nell'ignoto di calcoli e di oneri che non si sono potuti valutare.

Prendo atto però della sua promessa che alla sorte di questi inservienti si cercherà il modo per provvedere. Forse si potrà provvedere a quelli che attualmente ci sono, con disposizioni transitorie. Ed ho ragione di credere che questa idea di una disposizione transitoria nell'Ufficio centrale trovi qualche appoggio; se ne potrà riparlare quindi a momento opportuno.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Avverto che nel quinto comma dell'art. 99, che indica le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili estese agli impiegati degli archivi, occorre aggiungere quella riguardante le dispenze dal servizio.

Presentazione di relazioni.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato le seguenti relazioni dell'Ufficio centrale sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1377, che autorizza gli Istituti di emissione ad aprire filiali in Tripolitania e Cirenaica.

Conversione in legge dei Regi decreti 31 di-

cembre 1911 e 15 febbraio 1912 sull'ordinamento della circolazione monetaria in Tripolitania e Cirenaica;

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Bettoni della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge sul notariato.

PLACIDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Mi limito a chiedere un semplice chiarimento alla bontà del ministro e della Commissione dell'Ufficio centrale. Siamo intesi che saranno applicate agli impiegati degli archivi notarili tutte le disposizioni che regolano la disciplina degli altri impiegati dello Stato.

Domanderei se per questi impiegati si dovrà rispettare lo stato relativo alle residenze o se sarà obbligatorio il passaggio e la destinazione da un archivio ad un altro. Vorrei sapere questo perchè francamente dovrebbe, parmi, debba essere chiarito questo punto. Ogni città di provincia ha il suo archivio notarile, i suoi impiegati, ed io credo che questi non possano essere mossi da questi archivi, perchè hanno acquistata la pratica e l'esercizio alla lettura di quelle scritture che sono ad essi affidate.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Rispondo al senatore Placido, che il suo timore non ha fondamento. Ogni archivio ha il suo organismo e il suo personale. Non vi è ruolo unico degli impiegati degli archivi, quindi l'articolo che si discute richiama la legge sullo stato giuridico degli impiegati soltanto per estendere al personale degli archivi notarili le guarentigie nella carriera e le norme disciplinari relative. La questione della residenza non può sorgere. Gli archivi pertanto si troveranno nella condizione in cui si trovavano gli impiegati degli economati dei benefici prima del regolamento del 1879 che li costituì in ruolo unico, mentre precedentemente, come continuerà ora ad essere per gli archivi notarili, avevano organici separati e distinti. Essi non muteranno di sede che per fatto della loro volontà,

prendendo parte ai concorsi per sedi più importanti di quella alla quale appartengono. Fuori di questo caso non è applicabile ad essi il provvedimento del trasferimento.

PLACIDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLACIDO. Mi dichiaro soddisfatto delle risposte avute dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. A quest'art. 99 ci sarebbe anche una proposta di emendamento del senatore Vacca così concepita:

Nel 4° capoverso, dopo le parole: in quanto riguardano, aggiungasi: la nomina a periti giudiziari.

Ma, l'onor. senatore Vacca non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Quindi, se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 99 coll'aggiunta proposta dall'onor. ministro, nel senso di aggiungere al comma 5° dopo le parole: *i congedi, le dimissioni*; le altre: *le dispense dal servizio*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 99 bis.

Gli impieghi d'archivio sono incompatibili con l'esercizio del notariato e con qualunque altra professione, salvo l'insegnamento di materie giuridiche ed archivistiche.

Sono pure incompatibili con qualunque altro pubblico impiego, salvo speciale autorizzazione da concedersi, per ogni singolo caso, con decreto ministeriale.

La trasgressione a tale disposizione sarà punita coll'ammenda, ed in caso di recidiva colla sospensione e colla destituzione.

Tanto il conservatore, quanto gli archivisti, sotto-archivisti ed assistenti, debbono fissare la loro residenza nel comune dove è l'archivio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dopo il richiamo fatto nell'articolo precedente delle disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati circa le disponibilità, l'aspettativa, ecc., il penultimo comma di questo articolo non ha ragione di essere. Ne propongo quindi la soppressione.

ASTENGO, *relatore*. La Commissione concorda con la proposta dell'onor. ministro.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 99 bis con la proposta dell'onor. ministro concordata con l'Ufficio centrale di sopprimere il penultimo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo all'art. 100.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Avendo preparato una nuova redazione di quest'articolo e degli articoli 101 e 102, prego di rimandare a domani la discussione di questi articoli, onde concorderli coll'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'on. ministro di sospendere la discussione degli articoli 100, 101 e 102.

Chi approva la proposta dell'on. ministro è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Essendo tutti gli articoli dal 103 fino al 110 soppressi, passeremo senz'altro alla discussione dell'art. 111 che leggo:

Art. 111.

Gli archivi sono divisi in cinque categorie, tenuto conto della media dei proventi riscossi nell'ultimo triennio, oppure della popolazione della città in cui l'archivio è posto, secondo la tabella allegata alla presente legge.

Gli stipendi spettanti a ciascun grado ed a ciascuna classe d'impiegati nelle varie categorie degli archivi sono determinati nella tabella medesima.

La pianta organica del personale di ogni archivio, con l'indicazione del numero degli impiegati e degli stipendi che ad essi debbono corrispondersi secondo i gradi e le classi e secondo la categoria a cui l'archivio è assegnato, sarà stabilita con apposita tabella da approvarsi con decreto Reale entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Essa potrà pure con decreto Reale esser modificata, ma solo dopo un triennio dalla sua approvazione.

Tanto per le formazioni, quanto per le mo-

dificazioni delle piante organiche sarà udito il parere della Commissione di cui all'art. 99.

Negli archivi di ultima categoria potrà essere incaricato di esercitare le funzioni di conservatore un archivista, di archivista un sotto-archivista e di sotto-archivista un assistente.

È istituita una classe transitoria di assistenti colle stipendio di lire 800, fino alla prima modificazione della pianta organica, per gli archivi i cui proventi nell'ultimo triennio furono inferiori in media a lire quattromila.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. I criteri, secondo i quali si farebbe la distinzione delle varie categorie, sono indicati nell'art. 111; questi criteri sono, quello della popolazione e dei proventi dati dalle tasse di archivio.

Ora, come ho già detto nella discussione generale, ci sono alcuni pochi archivi nel nostro Regno, di una così singolare importanza per ciò che riguarda gli studi storici e paleografici, che mi parrebbe opportuno che se ne tenesse conto in via speciale, anche se per avventura non raggiungano quella cifra di proventi e risiedano in luoghi che non abbiano la popolazione che sarebbe necessaria per assegnarli alla necessaria categoria.

Queste idee io lo ho svolte forse anche troppo lungamente nella discussione generale, alla quale mi richiamo senz'altro e do lettura dell'emendamento che tenderebbe a tradurle in una disposizione concreta.

Tra il primo ed il secondo comma io sarei d'avviso di introdurre il seguente:

« Potrà tuttavia un archivio essere elevato a una categoria superiore a quella che gli competerebbe in base ai criteri predetti, qualora concorrano ragioni di eccezionale importanza nell'interesse degli studi in considerazione del materiale storico che l'archivio possiede.

« Per tale provvedimento occorre il parere favorevole della Commissione indicata nell'articolo 99 della presente legge ».

Spiego queste ultime parole. Trattasi di frenare le soverchie domande che potrebbero venire da molte parti, ciascuno pretendendo che il proprio archivio presenti così eccezionale importanza storica da meritare lo si elevi ad

una categoria che, in base agli altri coefficienti, non gli spetterebbe. Mi pare dunque opportuno che si esiga il parere favorevole di un Corpo così autorevole, qual'è la Commissione che si viene ad istituire con l'art. 99, e che, nominata al principio di ciascun anno dal ministro di grazia e giustizia, è composta di un direttore generale del Ministero che la presiede, del direttore capo-divisione del notariato, funzionante come capo del personale degli archivi, di un ispettore superiore dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte d'appello di Roma e di un referendario del Consiglio di Stato. Sono tali elementi questi che compongono la Commissione, da essere sicuri che, solo nei casi in cui realmente concorrano gli estremi a cui ho accennato dianzi, domande simili verranno accolte.

Questo è l'emendamento che io propongo, ed al quale spero vogliano far buon viso l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Chi intende di appoggiare questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'argomento, al quale ha accennato il senatore Polacco, è specialmente importante, riferendosi ai criteri sui quali è fondata la distinzione degli archivi in categorie, per la determinazione della tabella degli stipendi.

Il disegno di legge divide gli archivi in cinque categorie, ponendo a base la media dei proventi o la popolazione. Così saranno considerati come archivi di prima categoria quelli nei quali la media dei proventi è superiore a lire 35,000, o sono posti in città con oltre 150,000 abitanti; di seconda categoria con oltre lire 15,000 lire di proventi o 100,000 abitanti; di terza categoria con 10,000 lire di proventi o 70,000 abitanti; di quarta categoria con 5,000 lire di proventi o 40,000 abitanti; di quinta categoria gli archivi i quali abbiano proventi inferiori alle 5,000 lire o siano posti in città che abbiano meno di 40,000 abitanti.

A ciascuna categoria risponde una speciale e diversa tabella di stipendi per gli impiegati.

L'attribuzione della categoria deriva quindi da un criterio rigoroso e dirai quasi meccanico, che non ha carattere arbitrario essendo fondato su circostanze di fatto precise. È agevole rilevare che una modificazione di questo criterio, o una eccezione alla norma comune, deve essere esaminata con molta ponderazione. È perciò che ho raccolto tutta la mia attenzione sulla proposta dell'onor. Polacco, e debbo dichiarare che essa non potrebbe essere accolta senza gravissimi inconvenienti.

Certamente è legittima la simpatia e la considerazione delle popolazioni verso un archivio, che raccolga non solo gli atti che riguardano i privati interessi, ma anche documenti storici di grande valore. Ma questa circostanza non può determinare una eccezione alla norma comune nella classificazione degli archivi e nella tabella degli stipendi degli impiegati, senza turbare tutta l'economia della legge.

Il materiale storico, che può essere raccolto in un archivio notarile, non può trasformare il carattere dell'istituto, e meno ancora giustificare l'applicazione di una tabella più elevata per gli stipendi degli impiegati, perchè in sostanza la elevazione di un archivio ad una categoria superiore non avrebbe che questo effetto. E sarebbe certamente ingiusto che la tabella degli stipendi fosse elevata, non per il lavoro maggiore dal quale derivano i maggiori proventi, ma dal contenuto negli archivi e dal giudizio sulla importanza storica di questo contenuto. Attuando la norma eccezionale proposta dall'onor. Polacco, essa dovrebbe applicarsi anche ad archivi notarili posti in centri minori e che possiedono anche essi (potrei citarne alcuni) documenti veramente preziosi, elevandoli ad archivi di prima categoria. Sarebbe una trasformazione completa delle norme segnate dalla legge ed una evidente ingiustizia. La proposta deve essere guardata anche da questo aspetto per valutare le conseguenze che potrebbe produrre nella sua applicazione.

Ripeto che è legittima la simpatia che circonda questi istituti, che possono, come gli archivi storici veri e propri, avere speciale importanza nell'interesse degli studi. Ma tale condizione di cose non può avere il suo riflesso, nell'indicazione delle categorie archivi notarili e nelle tabelle degli stipendi, perchè fra l'una cosa e l'altra non vi è connessione nè dipendenza.

L'onor. senatore Polacco è stato evidentemente ispirato nella sua proposta dalle condizioni speciali nelle quali si trova l'archivio della nobile città di Padova, che può essere considerato nel tempo stesso archivio notarile e archivio storico; ma dal punto di vista della presente legge non può essere mutato il criterio fondamentale che deve servire di base nella designazione delle varie categorie.

Derogando dalle norme precise della legge, malgrado l'autorità della Commissione che dovrebbe dare il suo parere sulla invocata eccezione, potrebbe darsi luogo a sperequazioni ed a ingiustizie. E la legge deve evitare che ciò possa avvenire.

Per queste considerazioni, d'accordo anche coll'Ufficio centrale, rivolgo all'onor. senatore Polacco la preghiera di non insistere nella sua proposta. (*Approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ringrazio innanzitutto l'onor. ministro per le parole di simpatia che ha avuto verso l'idea animatrice del mio emendamento, e particolarmente verso la città alla quale appartengo e che mi è certo specialmente diletta; non però in nome soltanto di Padova ho parlato, ammettendo che altre poche città si trovino nella stessa condizione, e per tutte egualmente ho inteso spezzare una lancia.

L'argomento fondamentale che l'onor. ministro ha opposto, si può riassumere in queste poche parole. Ciascun archivio provvede da sé ai propri bisogni, deve pagare i suoi impiegati con i suoi propri redditi. Ecco il criterio inderogabile che può servire ed ha servito di base alla graduazione delle varie categorie.

Ma io replico: non è vero che sia questo il criterio esclusivo, tanto che può esserci un archivio che non abbia quelle 35,000 lire che la legge richiede, ma che si trovi in una città con una popolazione superiore ai 150,000 abitanti, ed ecco allora che per questo criterio, che non ha niente a che fare col reddito e la importanza dell'archivio, questo si deve mettere nella prima categoria, anziché nella seconda, tuttoché non dia un reddito sufficiente per pagare i suoi impiegati.

Quindi io, idealista impenitente, amavo credere che, anche nei casi eccezionalissimi da me indicati e comprovati dalla Commissione di cui

all'art. 99, si potesse, per l'importanza storica eccezionale, fare altrettanto, ricorrendo a quegli avanzi notevoli delle tasse d'archivio dei quali lo Stato si vale in varia misura e per diversi fini.

Ha ben proposto l'onor. senatore Lagasi che una parte di questi avanzi potesse servire come contributo per la formazione di una Cassa a favore delle vedove e degli orfani dei notai. Ebbene, io sperava che una parte ne potesse essere devoluta per aumentare gli stipendi agli impiegati appartenenti ad un archivio meritevole di assurgere a più alta categoria, attesa la specialissima sua importanza storica e la ricchezza della sua suppellettile, fonte di tanto sovraccarico di lavoro per gli impiegati che vi sono addetti e che stanno pure a continuo contatto e servizio degli studiosi.

Comprendo tuttavia troppo bene che sarebbe vano da parte mia l'insistere, e ritiro il mio emendamento, facendo però tesoro di quelle parole che ha enunciate in fine del suo discorso l'onor. ministro, che cioè sarà in altra sede da ridiscutere la cosa. Non escludo che la discussione possa essere risolledata a proposito del bilancio dell'istruzione, perchè si potrà ben ricordare all'on. ministro della pubblica istruzione quali servizi rendano alla cultura nazionale codesti archivi, e come abbia stretto dovere lo Stato o per una parte o per l'altra di venire loro in soccorso, provvedendo convenientemente ai loro benemeriti impiegati, che prestano pure servizio per il progresso della cultura nazionale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Aggiungerò poche parole. L'onor. Polacco disse che non è il solo criterio dei proventi quello che prevale, ma talvolta quello della popolazione. Non si tratta di prevalenza di criteri, ma di due criteri diversi che possono essere applicati alternativamente. D'altra parte è da considerare che gli archivi che hanno una media più elevata di proventi, sono quelli che si trovano nei maggiori centri di popolazione, dove è più intenso il movimento degli affari e delle popolazioni.

Agli archivi notarili non possono applicarsi le norme riguardanti gli archivi di Stato. Se

di questi si trattasse, potrebbe meritare considerazione il richiamo che ha fatto l'onorevole Polacco segnalando l'importanza dell'archivio di Padova. Ma nel campo speciale degli archivi notarili la invocata distinzione sarebbe ingiusta e inopportuna, creando una condizione di favore per gli impiegati di alcuni archivi che non sarebbe affatto giustificata, dato l'ordinamento creato per questi archivi, sulla base principalmente delle risorse finanziarie delle quali possono disporre.

Nè, dato che l'elevazione ad una categoria superiore in massima potesse consentirsi al di fuori del criterio ordinario, varrebbe a temperarne gli effetti il giudizio della Commissione costituita coll'art. 99 del disegno di legge, perchè questa Commissione, che sostituisce il Consiglio di amministrazione e di disciplina previsto dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati civili, non potrebbe avere competenza a giudicare dell'importanza nell'interesse degli studi del materiale storico dell'uno o dell'altro archivio; per elevare l'uno piuttosto che l'altro ad una categoria superiore, assicurando agli impiegati dell'uno in confronto di quelli dell'altro stipendi più elevati.

Per tutte queste considerazioni non ho potuto, con vivo rammarico, accogliere la proposta del senatore Polacco; e, malgrado che l'onor. senatore abbia ritirato il suo emendamento, ho creduto di compiere un dovere di esporglielo, augurandomi che egli vorrà riconoscerne il fondamento.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale si associa alle esaurienti spiegazioni date dall'onorevole ministro.

In sostanza, si vorrebbe soltanto aumentare lo stipendio del conservatore; ma noi, non avendo facoltà di disporre del denaro degli archivi, per quanto siano autorevoli le osservazioni fatte dall'amico senatore Polacco, non crediamo che si possa mutare la tabella.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho già dichiarato di non insistere e quindi non posso che prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, pongo ai voti l'art. 111 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 111 bis.

Gli stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno corrisposti dalla Cassa dell'archivio stesso.

La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanzi, dopo il pagamento degli stipendi e delle spese, sarà dal conservatore entro i primi dieci giorni del mese successivo versata nella Cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia col titolo: « Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno ».

Omettendo di eseguire i versamenti alla tesoreria nei termini indicati in questo articolo i conservatori incorreranno in una penale di lire 5 per ogni giorno di ritardo.

Il maggiore stipendio ottenuto in seguito alla formazione ed alle modificazioni della pianta organica, assorbe fino alla sua concorrenza gli aumenti sessennali, di cui l'impianto fosse in godimento.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Nel penultimo comma di questo articolo si parla di una penale di cinque lire al giorno ai conservatori che ometteranno di eseguire i versamenti di tesoreria, ma è sfuggita l'indicazione di chi questa penale deve applicare.

PERLA, *dell'Ufficio centrale*. Si potrebbe, quando saremo all'art. 124, richiamare l'articolo 111 bis.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Convengo nell'opportunità del richiamo dell'art. 111 bis all'art. 124.

PRESIDENTE. Allora resta integro l'articolo 111 bis nella formula che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 112.

Nel caso che i proventi di un archivio non bastino a sopperire al pagamento delle spese e degli stipendi, il Ministero di grazia e giustizia provvederà al pagamento della differenza col fondo che ha a sua disposizione in virtù dell'articolo precedente. Se tuttavia ciò si ripeta per due anni consecutivi, senza che vi abbiano dato causa avvenimenti straordinari o transitori, l'archivio sarà soppresso con decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato, ed aggregato a quello di altro distretto, a meno che i comuni componenti il distretto non dichiarino di sostenere la spesa occorrente per la sua conservazione, pagando la detta differenza.

Alla soppressione dell'archivio di un distretto va congiunta la soppressione del Collegio e del Consiglio notarile, che saranno incorporati nell'unico nuovo distretto.

Nei casi di soppressione del distretto notarile, previsti dall'art. 3 della legge, si sopprimerà anche l'archivio a meno che abbia fondi sufficienti per il proprio mantenimento, nel qual caso continuerà a funzionare come sussidiario dell'archivio del capoluogo del distretto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il penultimo comma di quest'articolo dice che « alla soppressione di un archivio di un distretto va congiunta la soppressione del Collegio e del Consiglio notarile che saranno incorporati nell'unico nuovo distretto ».

Questa disposizione non ha ragione di essere, trattandosi di istituti separati e non dipendenti. Propongo quindi la soppressione del penultimo comma.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Le combinate disposizioni dell'articolo 96 e dell'articolo 112, ultima parte, minacciano l'esistenza di molti archivi notarili dei distretti.

Comprendo, ed approvo anche, il concetto che ha guidato l'Ufficio centrale e l'onorevole

ministro proponente, quando dispongono che gli archivi che non sono sufficienti a sé stessi devono scomparire ed essere aggregati agli archivi dei distretti maggiori.

Come si è detto nella prima parte dell'articolo 112, che saranno conservati gli archivi i quali non abbiano fondi sufficienti per il loro mantenimento, se i comuni componenti il distretto dichiarano di sostenere la spesa per la loro conservazione; così si dica nell'ultima parte per gli archivi che dovrebbero scomparire colla scomparsa dei distretti.

Questi archivi non hanno certo l'importanza degli archivi dei quali ha parlato testè il senatore Polacco, ma contengono essi pure atti e documenti preziosi che hanno, se si vuole, una importanza più locale che generale, ma che possono essere tali da indurre i comuni delle circoscrizioni in cui essi si trovano a conservarli.

Ora, io non veggio ragione perchè essi non possano nè debbano essere mantenuti, se o quando il provento di questi archivi non fosse sufficiente per mantenerli, soccorressero i comuni interessati e completassero essi la somma all'uopo necessaria.

Ritengo quindi che l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro vorranno fare buon viso ad un mio emendamento il quale consisterebbe nell'aggiungere dopo la parola « mantenimento » la frase « o possa ottenerli o completarli con fondi largiti dai comuni interessati ».

Coll'emendamento l'interesse delle finanze pubbliche è tutelato completamente ed è allontanato il pericolo della morte di questi archivi; se e quando i comuni li volessero mantenuti.

PRESIDENTE. Domande se l'emendamento proposto dal senatore Lagasi è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(E appoggiato).

LAGASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Per spiegare meglio il concetto del mio emendamento, aggiungerò che la prima parte dell'articolo contempla il caso degli archivi che debbono scomparire per mancanza di mezzi, anche se non si sopprime l'archivio; la seconda parte dell'art. 112, invece, riguarda il caso di quelli che debbono scomparire per soppressione del distretto. Io ritengo che si debbano mantenere tanto gli uni quanto gli

altri, se e in quanto i comuni concorrano, provvedendo per quella parte di fondi che fosse eventualmente deficiente al loro mantenimento.

PERLA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA, *segretario dell'Ufficio centrale*. Il concetto dell'onor. Lagasi, se ho ben compreso, è questo: l'articolo 112 contiene due ipotesi. In primo luogo può accadere che gli archivi non bastino più a se stessi, e in tale eventualità essi transitoriamente saranno mantenuti coi sopravanzi dei proventi degli altri archivi; ma se la deficienza perdura per due anni, l'archivio è soppresso, a meno che i comuni del distretto non si offrano a integrare i mezzi occorrenti a mantenerli. In secondo luogo può avvenire che l'archivio notarile sia soppresso in conseguenza della soppressione del distretto notarile. Ora, in questo caso, l'onor. Lagasi dice: perchè volere che l'archivio rimanga necessariamente soppresso, e perchè non estendere anche all'ipotesi della soppressione del distretto la possibilità che i comuni sopperiscano coi loro fondi per mantenere in vita l'archivio?

Io mi son limitato a chiarire il concetto dell'emendamento; ma vorrei soggiungere che la vagheggiata possibilità non pare esclusa dalla disposizione in esame.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La formula primitiva del terzo comma dell'art. 112 del progetto era evidentemente incompleta; ma la redazione definitiva concordata coll'Ufficio centrale elimina, a mio avviso, il dubbio. Essa dice che, « nei casi di soppressione del distretto notarile, previsti dall'art. 3 della legge, si sopprimerà anche l'archivio, a meno che abbia fondi sufficienti per il proprio mantenimento, nel qual caso continuerà a funzionare come sussidiario dell'archivio del capoluogo del distretto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento ».

Che cosa s'intende colle parole: « a meno che non abbia fondi sufficienti per il proprio mantenimento »? Che non tragga dalla sua funzione i mezzi e i proventi necessari per vivere? Ovvero che, in qualsiasi modo, possa trovarsi in

grado di provvedere al proprio mantenimento? Quest'ultimo concetto è senza dubbio quello che risponde al concetto della legge. Esso trova riscontro nella prima parte dell'articolo dove si dice che, « nel caso che i proventi non bastino a sopperire al pagamento delle spese e degli stipendi, il Ministero di grazia e giustizia provvederà al pagamento della differenza col fondo a sua disposizione; se tuttavia ciò si ripeta per due anni consecutivi senza che vi abbiano dato causa avvenimenti straordinari o transitorii, l'archivio sarà soppresso a meno che i comuni componenti il distretto non dichiarino di sostenere la spesa occorrente per la sua conservazione pagando la detta differenza ». Dunque il concetto che l'archivio possa contare non solo sui proventi e sul concorso del Ministero, ma anche, sebbene in via subordinata, sui contributi dei comuni, è nella legge; ed allora è chiaro che alla formula del secondo comma « a meno che l'archivio abbia fondi sufficienti per il proprio mantenimento » deve darsi lo stesso significato. Non credo poi indispensabile di adottare una formula speciale su questa facoltà dei comuni, perchè potrebbe essere intesa e interpretata come obbligo morale per essi di provvedere al mantenimento dell'archivio.

Bisogna lasciare ai comuni che vogliono la conservazione dell'archivio ogni libertà di giudizio. Se essi giudicheranno opportuno e conveniente di assumere la spesa relativa, lo faranno di propria iniziativa, non per effetto di una disposizione che indirettamente li eccita ad assumere impegni finanziari che potranno riuscire onerosi pei loro bilanci. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli accetta dunque la proposta di emendamento dell'onorevole senatore Lagasi?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho dichiarato di non accettare l'emendamento dell'onor. Lagasi, perchè ritengo che il concetto al quale la sua proposta si ispira, trova riscontro nel testo dell'ultimo comma dell'art. 112, dove si dice che l'archivio si sopprimerà, a meno che abbia fondi sufficienti per il proprio mantenimento. Se questi fondi non gli vengono dai proventi, ma dal comune, varrà lo stesso. Io credo soltanto non necessaria e pericolosa una disposi-

zione speciale che riaffermi nei comuni la facoltà di fornire mezzi sufficienti pel mantenimento dell'archivio, perchè con le abitudini nostre potrebbe, anche come facoltà, riuscire pericolosa per le influenze che possono esercitare coloro che hanno interesse alla conservazione dell'archivio. (*Benissimo*).

L'archivio sarà mantenuto se i comuni lo vorranno, ma chiarito ciò credo che la legge non debba dire di più. (*Vive approvazioni*).

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Lieto d'avèr provocato dall'onorevole ministro queste dichiarazioni che tranquillizzano intorno alla sorte di molti archivi, i quali, altrimenti, avrebbero corso pericolo di essere soppressi, ritiro il mio emendamento, che non avrebbe più ragione di essere.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Lagasi, dopo le spiegazioni date dall'onor. ministro, ritira il suo emendamento.

Per ciò, nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 112 così come è stato letto, salvo, s'intende, la soppressione del penultimo capoverso.

Chi approva l'art. 112 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di una relazione.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale, sul seguente disegno di legge: « Riscatto della ferrovia Livorno-Vada ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cupis della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione del disegno di legge:
« Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

Art. 113.

Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:

1° le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti;

2° i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui è parola nell'art. 71;

3° le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell'art. 62;

4° Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nel Regno, semprechè non siano già depositate presso un notaio esercente;

5° i repertori, i registri e gli atti appartenuti ai notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile;

6° gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di notaio, giusta l'art. 6, al cessare dell'esercizio stesso;

7° i sigilli dei notari nei casi indicati negli articoli 22 e 41;

8° le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle scritture private autentiche che i conservatori delle ipoteche devono trasmettere all'archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3186;

9° i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali, secondo l'art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253;

10° le copie di qualunque convenzione stipulata dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali nei casi dalla legge previsti. Tali copie saranno da essi trasmesse all'archivio nel termine di dieci giorni dalla data della registrazione dell'atto, sotto pena di una ammenda estensibile a lire 100.

A questo articolo 113 è stata fatta una proposta di emendamento dagli onorevoli senatori Mele, Mazziotti, Polacco e Placido. Questa proposta di emendamento consisterebbe nell'aggiunta di un nuovo comma che suonerebbe così:

« I notai dispensati o rimossi che siano riammessi all'esercizio, nello stesso distretto, ripren-

deranno dall'Archivio notarile i registri, i repertori e gli atti che loro appartengono ».

Do' facoltà all'onor. senatore Mele di parlare per lo svolgimento di questa proposta di emendamento.

MELE. Ieri l'altro, discutendosi l'art. 34, in cui è previsto il caso dei notai che, dispensati o rimossi, possono essere riammessi all'esercizio, io proposi una semplice aggiunta: che a cotesti notai fossero ancora consegnati i loro repertori, i registri e gli atti depositati nell'archivio notarile.

L'on. ministro e l'Ufficio centrale accolsero questa proposta, ma vollero rinviarne la discussione all'art. 113.

Io credo che l'emendamento proposto trovi maggior ragione di rimanere nell'art. 34, anziché nel 113; ma poichè io tengo esclusivamente alla cosa, lascio arbitri il ministro e la Commissione di mettere l'emendamento nel posto che crederanno più opportuno. Ove si volesse aggiungerlo all'art. 34, si potrebbe dire alla fine di esso: « Ed ove siano riammessi nello stesso precedente distretto, riprenderanno dall'archivio notarile i repertori, i registri e gli atti che loro appartennero ».

Ove al ministro ed alla Commissione paresse più savio tener conto della mia proposta in quest'art. 113, sarà bene accogliere il seguente articolo aggiuntivo:

« I notai, rimossi o dispensati, che siano riammessi all'esercizio, nello stesso distretto, riprenderanno dall'archivio notarile i registri, i repertori e gli atti che loro appartennero ».

In ogni modo, io desidero che nella legge sia garantito il diritto ai notai, riammessi all'esercizio nello stesso distretto, di riprendere i loro atti: per la topografia dell'articolo mi rimetto poi a quello che vorranno il ministro e l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento del senatore Mele sia appoggiato.

Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La proposta, se limitata al notaio che si presenti in un comune dello stesso distretto, presenterà certo difficoltà mi-

nori. Il concetto prima accennato era diverso e poteva sembrare applicabile anche fuori del distretto. Non avrebbe quindi potuto essere accolto per le conseguenze gravi che avrebbero potuto derivarne.

MELE. Ha perfettamente ragione.

PRESIDENTE. Si può intanto votare questo emendamento, salvo, in tema di coordinamento, porlo nell'articolo più adatto.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Convengo in quanto ha detto l'onor. Presidente. Rimane inteso che nel coordinamento si vedrà se questa aggiunta dovrà trovar posto all'art. 34 o al 113.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Io pensavo che di questo articolo aggiuntivo non vi fosse bisogno, così appare chiaro ed intuitivo il diritto del notaio, riammesso all'esercizio, di riprendere i suoi atti. Ma mi sono indotto a proporlo per qualche caso recentemente capitato.

Un notaio si dimette, e, rientrato nell'esercizio dopo due anni nell'istesso distretto e nella stessa piazza, chiede all'archivio notarile la restituzione dei suoi atti. E l'archivio, a sua volta, affermando che la richiesta del notaio non è sorretta da alcuna disposizione di legge, ricusa la restituzione.

In vista di questi casi, spesso ripetuti, mi par giusto che la legge provveda ora a che i notai possano, nell'ipotesi prevista, riprendere i loro documenti che, in fin dei conti, e fin che vivono, sono loro patrimonio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. D'accordo con l'Ufficio centrale, aderisco a questo emendamento con riserva di stabilire, in sede di coordinamento, il posto dove dovrà essere collocato.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti in primo luogo l'art. 113 come è stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'aggiunta proposta dal senatore Mele e da altri con l'avvertenza che per ora prenderà il numero 113-bis, ma che potrà trovar miglior sede quando si procederà al coordinamento del presente disegno di legge. Do lettura a di questo articolo:

Art. 113-bis.

I notai rimossi o dispensati, che siano ammessi all'esercizio nello stesso distretto, riprenderanno dall'Archivio notarile i registri, i repertori e gli atti che loro appartennero.

Pongo ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 114.

La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell'art. 40, la consegna si fa nella sede dell'ufficio del notaio dal pretore che procede alla rimozione dei sigilli, odal vicepretore da lui delegato, al conservatore dell'archivio, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto, o di un membro da esso designato. Nel caso di dispensa per rinunzia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaio o da un suo procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al conservatore, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui risiedeva il notaio, o di un membro da esso delegato.

Il conservatore compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dal pretore, dal notaio o dal suo procuratore. Il processo verbale è compilato in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio notarile.

Le spese occorrenti per la apposizione e rimozione dei sigilli, dell'inventario, il trasporto e deposito dell'archivio, e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso.

L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.

(Approvato).

Art. 115.

Quando sia seguito il deposito degli atti originali e del repertorio, si procederà immediatamente alla ispezione e verificaione di quelli non ancora verificati, in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne farà constatare

con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera.

Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo di lire 1.20 al notaio, ai suoi eredi o aventi diritto, se la richiedano.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'articolo 115 richiede una correzione. Non è opportuno che quando sia seguito il deposito degli atti originali e dei repertori, si proceda alla ispezione e verificaione solamente degli atti e repertori *non ancora verificati*, perchè frattanto alcuni fra essi potranno essere stati sottratti, alterati o dispersi. È necessario quindi che la ispezione e verifica si compia su tutti gli atti.

Propongo che in questo senso si modifichi l'articolo.

ASTENGO, *relatore*. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura dell'art. 115 come è stato modificato:

Art. 115.

Quando sia seguito il deposito degli atti originali e del repertorio, si procederà immediatamente alla ispezione e verificaione di tutti gli altri, in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne farà constatare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera.

Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo da lire 1.20 al notaio, ai suoi eredi o aventi diritto, se la richiedano:

Pongo ai voti quest'art. 115.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 116.

Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.

Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.

(Approvato).

Art. 117.

Il conservatore dell'archivio rappresenta l'archivio, nel cui interesse può compiere, giusta le norme da stabilirsi con regolamento, tutti gli atti conservatori e, previa autorizzazione del Ministero, costituirsi in giudizio sia come attore che come convenuto.

Occorrendo, la difesa degli archivi può essere affidata alla Regia Avvocatura erariale, la quale provvederà a norma dei propri regolamenti, delegando pure per la rappresentanza in giudizio, ove del caso, lo stesso conservatore d'archivio.

Il conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio. Esso veglia al regolare andamento del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso l'archivio, e denunzia alla competente autorità le contravvenzioni in cui i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza delle disposizioni concernenti gli archivi.

In principio di ogni anno forma il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso e quello preventivo dell'anno seguente, e li trasmette per l'approvazione al Ministero di grazia e giustizia.

(Approvato).

Art. 118.

Il conservatore, nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, con la procedura indicata nell'articolo 94, i diritti e le tasse spettanti all'archivio a norma della tariffa annessa alla presente legge; provvede alle spese del servizio e paga gli stipendi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all'archivio, ed annotati a debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il conservatore può avvalersi della disposizione indicata nell'art. 82.

(Approvato).

Art. 119.

Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonchè gli estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto del primo capoverso dell'art. 64.

In ogni archivio si terrà uno speciale registro cronologico in cui il conservatore, od un impiegato da lui delegato, annoterà giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta.

Nella copia, nel certificato e nell'estratto sarà fatta espressa menzione dell'eseguita annotazione nel registro cronologico, ed indicato il numero progressivo assegnato nel registro medesimo all'atto che si rilascia.

Il conservatore che non adempie alle formalità sopra indicate sarà passibile di una penale nella misura di lire 25 a lire 50.

Tale registro sarà sottoposto alle formalità stabilite dall'art. 61.

Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile.

Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli 57 e 58 della presente legge, e vi si dovrà sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio.

Il conservatore in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'archivio, purchè di grado non inferiore a sotto archivista, o ad un notaro del luogo, e la delegazione deve essere approvata dal presidente del tribunale civile. Se la delegazione non venga fatta dal conservatore, vi provvederà di ufficio il presidente del tribunale.

Nel caso che l'assenza o l'impedimento del conservatore si prolunghino oltre sei mesi, o in caso di morte, rinuncia, remozione o sospensione del conservatore, provvederà il ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente.

Qualora la persona delegata o il reggente non abbia i requisiti necessari per la nomina a notaro, spetterà in tutti i casi al presidente

del tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva, ed assistere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi o segreti.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Propongo che al primo comma di questo articolo precedano le parole « salvo il disposto dell'art. 64 », onde le disposizioni dell'art. 119 non appaiano deroghe dell'art. 64.

Nel 6° comma è necessario correggere il richiamo degli art. « 57 e 58 », sostituendo quello degli art. « 68 e 69 ».

PRESIDENTE. Accetta l'Ufficio centrale le proposte fatte dall'onor. ministro?

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la prima proposta fatta dall'onor. ministro al primo comma di questo articolo; quanto alla seconda proposta fatta dall'onor. ministro, a noi sembra che, trattandosi di una proposta di coordinamento, sia meglio rimandarla a quando si farà tutto il coordinamento della legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sta bene.

PRESIDENTE. Non essendovi altre proposte, pongo ai voti l'art. 119, con la modificazione proposta dall'on. ministro al primo comma di quest'articolo, di cancellare le parole « del primo capoverso », proposta accettata dall'Ufficio centrale.

Chi approva l'art. 119 con la modificazione proposta dall'on. ministro è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 120.

L'importo delle tasse e dei diritti di archivio, prelevato il diritto di scritturazione, spetta per una metà al notaro finchè vive, od ai suoi eredi per venti anni dal giorno della sua morte. Il pagamento sarà effettuato dal conservatore nei modi da stabilirsi nel regolamento, e su domanda degli interessati scritta in carta sem-

plice. Le tasse ed i diritti spettanti agli interessati saranno devoluti all'archivio, se non sono da essi richiesti nel quinquennio dal giorno del rilascio dell'atto che ha dato luogo a riscossione.

Il notaro, finchè vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa, prendere visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati. (Approvato).

Art. 121.

Ogni archivio distrettuale riunirà ed ordinerà le notizie statistiche relative all'esercizio del notariato stesso, e di quelli mandamentali del distretto, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e indicherà i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono depositati, e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro che indicherà i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sarà enunciata la qualità e la data degli atti, ed il nome del notaio rogante.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il primo comma di questo articolo deve essere emendato nei termini seguenti: « Ogni archivio distrettuale riunirà e ordinerà le notizie statistiche relative all'esercizio del notariato, dell'archivio distrettuale, e di quelli mandamentali, ecc. ».

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 121 modificato così al 1° comma:

« Ogni archivio distrettuale riunirà ed ordinerà le notizie statistiche relative all'esercizio del notariato stesso ed al servizio dell'archivio distrettuale e di quelli mandamentali del distretto, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento ».

Il secondo comma resta invariato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 122.

È vietato di entrare o di rimanere nell'archivio in tempo di notte, di portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei locali dell'archivio, senza speciale permesso del conservatore, il quale è responsabile delle disposizioni date.

(Approvato).

Art. 123.

I contravventori all'articolo precedente sono punibili con l'ammenda di lire 50, estensibile a lire 400 in caso di recidiva; e se il recidivo è un impiegato dell'archivio, potrà essere punito anche con la sospensione e con la destituzione dall'impiego.

(Approvato).

Art. 124.

Le penalità di cui agli articoli 113, 119 e 123 sono applicate dal tribunale in Camera di Consiglio, udito l'interessato. Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'art. 124 dice: « le penalità di cui agli articoli 113, 119 e 123 sono applicate dal tribunale in Camera di Consiglio, ecc. ». Sarà bene di chiarire questa disposizione, potendo dubitarsi della opportunità di rimettere il giudizio al tribunale.

PERLA, *segretario dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA, *segretario dell'Ufficio centrale*. Poiché le contravvenzioni dei notai sono giudicate dal tribunale civile, secondo il progetto di legge e giusta la stessa legge vigente, si è inteso di pareggiare alla condizione dei notai quella dei conservatori degli archivi notarili e di altri pubblici ufficiali anche riguardo all'autorità competente a giudicare delle contravvenzioni in cui essi possono incorrere in rapporto alle prescrizioni della legge sul notariato.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Comprendo il concetto che è servito di base alla proposta; ma il pareggiamento non mi pare pienamente giustificato, rispondendo il servizio del notaio ad una funzione speciale, mentre le persone addette agli archivi notarili rivestono il carattere di impiegati, confermato dal richiamo fatto in vari articoli della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili; e questo richiamo potrebbe essere ripetuto anche in questo caso. Ad ogni modo è una piccola questione, sulla quale non mi fermerò ulteriormente rimettendomi al Senato.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Mi permetto di aggiungere una osservazione a quella stata fatta all'onor. ministro. L'art. 123 parla di contravventori, tra essi vi possono essere i non impiegati dell'archivio; cittadini, ad esempio, che si presentassero all'archivio per fare ricerche o per estrarre copie di atti. Come si potrebbero, per una contravvenzione che è punibile con 50 lire, sottoporre i cittadini al giudizio del tribunale, mentre per tutte le altre sono sottoposti a quella del pretore? Mi pare che la cosa non vada.

Per conseguenza credo che sarà il caso di dire che le penalità dell'art. 124 sono applicate « dalle autorità competenti ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onor. Perla ricorderà che nella legge si contengono, in ordine alle contravvenzioni, alcune norme a facilitarne l'espletamento. Forse sarebbe opportuna una disposizione generica che si riferisca a tutte le contravvenzioni.

PERLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERLA. In verità non mi saprei acconciare al concetto di lasciare indeterminata l'autorità competente a giudicare di queste contravvenzioni, mentre il disegno di legge contiene categoriche determinazioni riguardo alle contravvenzioni in cui possono incorrere i notai. E a questo riguardo giova richiamare l'attenzione del Senato sulla considerazione che le ipotesi più importanti di tali contravvenzioni sono

quelle contenute negli articoli 113 e 119 e nelle quali, analogamente alle contravvenzioni dei notai, possono incorrere altri pubblici ufficiali autorizzati a stipulare atti e i conservatori degli archivi. Trattandosi di contravvenzioni a norme non di carattere penale, ma d'indole disciplinare, in conformità di quanto il Codice civile dispone per le contravvenzioni degli ufficiali dello stato civile, si è voluto chiamare a giudicare delle contravvenzioni dei notai non già il tribunale penale, ma il civile; e lo stesso criterio di competenza si è applicato per le simili trasgressioni che possano essere eventualmente commesse dagli altri ricordati funzionari, e che consistendo in contravvenzioni alla legge sul notariato, presentano la stessa natura di quelle in cui possono cadere i notai.

È vero che le altre contravvenzioni previste dall'art. 123 possono essere commesse anche da persone non rivestite di qualità ufficiale; ma si tratta di disposizioni accessorie, che non dovrebbero escludere la convenienza di tener fermo il sistema del progetto in quanto alle contravvenzioni commesse dai conservatori e dagli altri accennati ufficiali pubblici.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. È stato bene chiarire il concetto di questa disposizione. Ad ogni modo, sarà bene anche indicare che il provvedimento deve essere emesso in Camera di consiglio dal tribunale civile.

Credo poi sia opportuno il riesame dell'articolo coll'Ufficio centrale per decidere sulla definitiva sua redazione; propongo per ciò che si sospenda la discussione di questo articolo e la si rinvii a domani.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro guardasigilli propone che si sospenda la discussione sull'art. 124, in attesa che il ministro stesso concordi con l'Ufficio centrale una nuova formula. Se non si fanno osservazioni, questa proposta dell'onorevole ministro si intenderà approvata.

Stante l'ora tarda, la discussione del presente disegno di legge sarà ripresa nella seduta di dopo domani, giacché domani vi sarà riunione degli Uffici.

Sull'ordine del giorno.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Sento dire che domani non vi sarà seduta pubblica, ma soltanto riunione degli Uffici.

Io pregherei vivamente il Senato di consentire che la riunione degli Uffici sia rimandata, e che domani si tenga invece seduta pubblica per continuare e, possibilmente, esaurire la discussione del disegno di legge sul notariato, e ciò in considerazione del tempo non breve in cui questo disegno di legge già si trova in discussione ed in considerazione altresì del fatto che alcuni dei colleghi, che in questa discussione hanno preso parte, non potrebbero trattenersi più a lungo in Roma.

In ogni caso, qualora la riunione degli Uffici non si potesse rinviare, si potrebbe tenere seduta pubblica alle ore 15, e fissare la riunione degli Uffici per le ore 14.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Astengo propone che domani si tenga seduta pubblica per continuare la discussione del disegno di legge sul notariato e propone in conseguenza che la riunione degli Uffici, che dovrebbe tenersi domani alle ore 15, si tenga invece alle ore 14.

Se non si fanno osservazioni, questa proposta dell'onor. senatore Astengo si intende approvata.

(È approvata).

Domani, perciò, alle ore 14 vi sarà riunione degli Uffici ed alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno, del quale do lettura.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397-A - *Seguito*);

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8,095.14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 771);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccati in Estremo Oriente (Numero 782);

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1912

Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti (Numero 784);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (N. 787);

Proroga al 31 marzo 1913 del termine accordato dalla legge 18 luglio 1911, n. 766, per la presentazione al Parlamento della proposta di riordinamento della Cassa invalidi della marina mercantile (N. 783);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 81 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 concernenti spese facoltative (N. 764);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (N. 765);

Conversione in legge del Regio decreto col quale venne concessa la indennità di disagiata

residenza durante l'esercizio finanziario 1911-1912, agli impiegati civili residenti nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 761);

Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale profilattico in Milano (N. 797);

Provvedimenti a completamento della legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di nuovi edifici della Facoltà medica della Regia Università di Roma e della nuova sede del Ministero dell'interno (N. 798);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 734);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.50).

Licenziato per la stampa il 22 maggio 1912 (ore 11.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.